



COMUNE DI PEVERAGNO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.14

OGGETTO:
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DETERMINAZIONI PER L'ANNO 2019

L'anno **duemiladiciannove**, addì **venticinque**, del mese di **gennaio**, alle ore **11:45** nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

All'appello sono risultati:

Cognome e Nome	Carica	Presente
RENAUDI PAOLO	Sindaco	SI
GHIGO VILMA	Vice Sindaco	SI
GASTALDI LAURA	Assessore	SI
MARCHISIO SIMONE	Assessore	NO
VIALE TIZIANA	Assessore	SI
Totale Presenti:		4
Totale Assenti:		1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott.ssa CASALES MANUELA**.

RENAUDI PAOLO nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti

- il Capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ed il relativo Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29.06.1994;
- l'articolo 1, comma 22, della legge n. 208/2015 il quale ha abrogato l'articolo 11 del d. Lgs. n. 23/2011, istitutivo dell'imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- l'art. 3, comma 5, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede:
“In deroga a quanto all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174 del d. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il Decreto Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 con cui è stato differito al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione da parte degli enti locali;

Richiamato il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 (G.U. 17 aprile 2001, n. 89) con il quale sono state modificate le tariffe d'imposta per l'effettuazione della pubblicità ordinaria per metro quadrato e per anno solare, di cui all'art. 12, comma 1, del D. Lgs. 507/1993;

Visto l'art. 11, comma 10, della legge n. 449/1997, successivamente abrogato a decorrere dal 26 giugno 2012 ad opera dell'articolo 23, comma 7, del decreto legge n. 83/2012 (convertito nella legge n. 134/2012), il quale prevedeva che i comuni potessero aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni:

- fino ad un massimo del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1998;
- fino ad un massimo del 50%, per le sole superfici superiori al metro quadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2000;

Atteso che questo ente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 11.02.1998, si era avvalso di tale facoltà;

Visto l'articolo 1, comma 739, della legge n. 208/2015, il quale fa salvi gli incrementi delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità disposti in attuazione dell'articolo 11, comma 10, della legge n. 449/1997, approvati prima del 26 giugno 2012;

Tenuto conto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018, ha sostenuto che le delibere di aumento delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità disposti, ed approvati entro il 26 giugno 2012 erano efficaci solo per il 2012;

Vista la legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30.12.2018 che :
all'art. 1 comma 919 reintroduce a decorrere dal 2019, la facoltà di tutti i comuni di prevedere aumenti tariffari nella misura massima del 50% per le superfici superiori al metro quadrato soggette all'imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni;
all'art. 1 comma 917, invece, non ha previsto coperture per i rimborsi derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale sopra citata, con eventuali ripercussioni negative sui bilanci degli enti locali;

Dato atto che il servizio è stato affidato in concessione , per il periodo 1.1.2017/31.12.2019 alla San Marco S.P.A.;

Accertato che laSan Marco Spa ha effettuato delle previsioni da cui risulta che il minor gettito derivante dal mancato aumento del 20% delle superfici inferiori al metro quadro può essere quantificato in circa € 6.000,00 ;1

Ritenuto pertanto di proporre un aumento del 50% delle tariffe superiori al metro quadro;

Considerato che l'aumento proposto permette di compensare il mancato gettito dovuto al mancato requisito di accrescimento del 20% sul metro quadrato (oggi vigente) mantenendo in equilibrio il Bilancio di Previsione 2019/2021;

Dato atto che il Bilancio di Previsione 2019/2021 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 in data 20.12.2018;

Preso atto di quanto affermato dalla Corte dei Conti Lombardia che, con deliberazione n. 216/2014, ha ammesso la possibilità di variare le tariffe e le aliquote dei tributi successivamente all'approvazione del bilancio di previsione dell'ente a seguito di norma sopravvenuta, sempre prima della scadenza del termine di legge;

Rilevato che nel caso di specie è lo stesso legislatore ad avere introdotto la possibilità, a decorrere dal 1° gennaio 2019, di aumentare le tariffe e i diritti di cui al capo I del D.Lgs. n. 507 del 1993, fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato in un momento (1° gennaio 2019) in cui i comuni potevano aver già approvato il bilancio di previsione, pur non essendo scaduto il relativo termine;

Preso atto degli interventi della Corte dei Conti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della VI Commissione permanente finanze della Camera dei Deputati secondo i quali, nel caso in cui il bilancio dell'ente sia stato approvato, ma non è ancora scaduto il relativo termine di legge è possibile modificare le tariffe e le aliquote dei tributi;

Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà disposta dall'articolo 1, comma 919, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevedendo, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'aumento del 50 per cento delle tariffe e dei diritti di cui al capo I del D.Lgs. n. 507 del 1993 per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato, per le motivazioni sopra esposte derivanti da ragioni normative che comportano il mutamento del contesto iniziale;

Dato atto che le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2019 sono riportate nel prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato 1);

Vista la Legge 145/2018 del 30.12.2018;

Ritenuto di approvare l'incremento dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. In legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Ritenuto inoltre di differire al 28 febbraio 2019 la scadenza per il pagamento dell'imposta;

Visto, in particolare, l'art. 172 del citato Testo Unico degli Enti Locali;

Visto l'art. 48, commi 1 e 3, del Testo Unico sugli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 in merito alle competenze della Giunta Comunale;

Visto che l'art.10 della Legge 448/2001 ha stabilito l'esenzione dal pagamento dell'imposta di pubblicità delle insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni e servizi, di superficie complessiva inferiore a 5 mq;

Visto l'art.42 del D.Lgs.267/2000, nonché l'art.10 c.18 della Legge 13.05.1999 n.133;

Visto l'art.52 del D.Lgs.15.12.1997 n.446;

Visto l'art.30 c. 14 della Legge 23.12.1999 n.488;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000;

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano

DELIBERA

1. di determinare per l'anno 2019, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni così come indicate nell'allegato prospetto, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di inviare la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla adozione, al Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993;
3. Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorrono dal 1 gennaio 2019;
4. Di differire al 28 febbraio 2019 la scadenza per il pagamento dell'imposta;
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Quindi, con successiva, separata ed unanime votazione la Giunta Comunale dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 D.Lgs.267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to RENAUDI PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa CASALES MANUELA

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

È copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Lì, 29 gennaio 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa CASALES MANUELA